



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 229 / 2023

DEL 20/07/2023

OGGETTO: ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 162 DA PARTE DEL COMUNE DI BEDERO VALCUVIA. -

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che il Comune di Bedero Valcuvia (VA), in data 06.07.2023, ha inoltrato in la richiesta di personale di Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di Polizia Locale nell'anno in corso, per un massimo di 8 ore settimanali;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04 che stabilisce quanto segue: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: *"L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione"*;
- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del

personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

- le deliberazioni: n. 17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n. 3 e n. 23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate... omissis...;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha dichiarato la disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa in oggetto;

TENUTO CONTO che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte, nonché ogni altro eventuale onere per l'attività resa a favore del Comune di Bedero Valcuvia, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Induno Olona e, pertanto, non comporta variazioni della spesa per il personale;

RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente matricola n. 162, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 557 della Legge n.311/04, oltre l'orario d'obbligo, nei limiti di orario contrattualmente previsto;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 5 del 24.03.2023, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Richiamata la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di accogliere la richiesta di autorizzazione del dipendente matricola n. 162, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Bedero Valcuvia, per il periodo dal 01.08.2023 al 31.10.2023, per un massimo di 8 (otto) ore settimanali, eventualmente prorogabile previa verifica delle condizioni di Legge;

Di dare atto che l'attività lavorativa presso il Comune di Bedero Valcuvia dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le attività che il dipendente è chiamato a svolgere e con le esigenze prioritarie di servizio di questo Ente;

Di dare atto che il Comune di Bedero Valcuvia provvederà direttamente al trattamento economico ed al pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi e delle relative imposte, nonché di ogni altro eventuale onere dovuto relativamente alle ore di servizio ivi prestate dal personale di cui al punto 1);

Di dare atto che:

- a) l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dalla Legge, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale, dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nei periodi concordati e/o stabiliti dal Comune di Induno Olona;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, al dipendente interessato ed al Comune di Bedero Valcuvia;

Lì, 20/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)